

Il Giudice di Pace

a scioglimento della riserva contenuta nella propria ordinanza del 19/9/2011 ,così provvede e dispone.

Il procuratore della convenuta UGF Assicurazioni spa (già Navale Assicurazioni) poneva con la comparsa di costituzione nonché reiterava a verbale di comparizione delle parti in data 23/5/2011 la preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva della istante car srl sia per la supposta considerazione che la scrittura privata di cessione di credito in atti tra il cedente

Marco e la stessa istante società cessionaria non avrebbe efficacia di diritto nei confronti della convenuta UGF Assicurazioni spa in quanto " solo il soggetto effettivamente danneggiato dal sinistro stradale può porre in essere tutti i meccanismi che la recente normativa -giusta decreto legislativo 209/2005 (nota del giudice)ha di fatto mutuato da quella precedente in vigore" e sia anche perché " nessuna effettiva notifica alla UGF sia stata da quest'ultima eseguita in merito alla intervenuta cessione di credito ".

Orbene, le particolari emergenti supposte come sopra preliminari considerazioni meritano le rispose di seguito rappresentate.

Il giudicante richiama l'art.1260 cc e precisa che ogni diritto ,a parte quelli espressamente oggetto di non cedibilità, come previsti ed indicati dal codice civile, possono formare oggetto di traslazione anche come espressione caratteriale del più generale fenomeno della circolazione della ricchezza e può distinguersi dal trasferimento di beni che attua una circolazione della " ricchezza attuale " , mentre essa cessione dei crediti consente la circolazione di " ricchezza futura " poiché può avere per oggetto anche ulteriori passaggi trasmissibili a terzi : trattasi di circolazione di ricchezza anche per ottenere finanziamenti imprenditoriali per finanziare la propria attività , e non di beni.

La cessione di credito non è un contratto a se' stante ma espressione traslativa di diritti.

La cessione di credito fa acquistare il credito a titolo derivativo , per cui l'avente causa non può acquistare diritti maggiori di quelli spettanti al dante causa : il cessionario è pertanto esposto alle



stesse eccezioni che il debitore ceduto avrebbe potuto opporre al cedente .

Cio' sembra caratterizzare l'azione della parte attrice che ha trovato il consenso al trasferimento del credito in capo al cedente per la somma che risulta materialmente provata come da documento prodotto in atti da concretizzarsi giudizialmente nella somma definita in questa sede ; sara' comunque fatta salva la giudiziale potesta' della convenuta societa' di assicurazione di provare un fatto diverso o la quantificazione di somma diversa.

Il giudicante conferma che il " diritto " e' pienamente oggetto di trasmissioni anche ripetute nel tempo.

Nella fattispecie in causa , la convenuta UGF Assicurazioni spa potra' opporre al cessionario le " stesse eccezioni " che poteva opporre al cedente ; con lo svolgimento del trasferimento del credito in capo alla societa' attorea , questa acquista e puo' far valere nei confronti del debitore lo stesso diritto di credito .

Non sembra rilevare giudizialmente la presenza di altra normativa in vigore che possa escludere il citato consentito trasferimento di diritti nello specifico ambito attuale delle assicurazioni!!!!

L'unica formalita' richiesta dal codice civile perche' tutto come sopra possa realizzarsi e' data dalla prevista notifica dell'atto di cessione di credito al supposto debitore .

Al riguardo, la convenuta UGF Assicurazioni spa rileva che cio' non e' avvenuto , mentre il procuratore della societa' cessionaria istante reclama che la notifica e' stata eseguita in data 12/11/2010 - giusta memoria autorizzata in atti .

Rileva , in effetti , che la lettera raccomandata in data 10/11/2010 con cui il procuratore del cedente il credito metteva in mora la allora Navale Assicurazioni (ora UGF Assicurazioni spa) indica come allegati , tra l'altro , anche : " cessione di credito " .

Il giudicante , al riguardo , osserva che la eccezione come sopra risulta solo posta in questa sede mentre , d'altra parte , non appare in contestazione sulla base della documentazione raccolta in fase di istruttoria stragiudiziale , tanto che la convenuta attivava la consulenza tecnica con nomina di un tecnico di fiducia.

prol

Per quanto sopra, il giudicante non accoglie le eccezioni della convenuta UGF Assicurazioni spa e rileva che parte attrice e' legittimata all'azione giudiziale intrapresa e proposta nei confronti della legittimata passiva UGF Assicurazioni spa .

Ammette le prove della parte attrice come poste nell'atto di causa e nella memoria autorizzata nonche' i capi di prova " per interrogatorio formale del convenuto contumace / Salvatore e per testi".

Pone il termine del 30 novembre 2011 per la notifica al convenuto contumace per il suo interrogatorio formale.

Ammette le prove della parte convenuta UGF Assicurazioni spa come indicati in comparsa di costituzione .

Riserva la nomina di CTU.

Fissa per l'incombente la udienza del 19 dicembre 2011 alle ore 15,00

Manda alla cancelleria per le comunicazioni della presente ai procuratori delle parti.

Torino ,23 settembre 2011

il GDP

Mario Prof

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
 DI TORINO
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 Torino, I 27 SET 2011
 DATA AVVISI PARASILITI PROVENZA DI ANCONA
 CANCELLIERE B3